

REGOLAMENTO
PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONI E
CONSULENZE ESTERNE

Art. 1

Oggetto, finalità e ambito applicativo

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 3 comma 56 della legge 244/07 (legge finanziaria anno 2008) il conferimento degli incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa intendendosi per tali ai fini del presente regolamento:

a) gli incarichi di lavoro autonomo

rapporti di lavoro autonomo instaurati con soggetti terzi i quali, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, si obbligano a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio;

b) gli incarichi di collaborazione di natura coordinata e continuativa (co.co.co.)

rapporti di lavoro autonomo, che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale;

nell'ambito degli incarichi di cui alle lettere a) e b) quelli aventi ad oggetto studio, ricerca o consulenza hanno le seguenti caratteristiche:

incarichi di studio – quando oggetto della prestazione è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale il prestatore d'opera illustra i risultati dello studio e le soluzioni proposte,

incarichi di ricerca – attività connessa alla preventiva definizione di un programma da parte dell'amministrazione,

incarichi di consulenza – resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su specifiche questioni da parte di esperti.

2. Gli incarichi di lavoro autonomo possono esser conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria. Il titolo di studio universitario dovrà essere correlato alla natura e caratteristiche dell'incarico, e dovrà essere costituito dal diploma di laurea magistrale (ovvero quinquennale) o titolo superiore.

In particolare i soggetti a cui possono essere affidati tali incarichi sono:

a) persone fisiche, esercenti l'attività professionale in via abituale, che necessita di abilitazione o iscrizione ad albi professionali (es. avvocati, ingegneri, architetti, geologi, commercialisti etc.)

b) persone fisiche esercenti l'attività professionale in via abituale, che non necessita di abilitazione o iscrizione ad albi professionali (es. dottorati di studio e ricerca, insegnanti etc.),

c) persone fisiche esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,

d) persone fisiche esercenti l'attività in via occasionale.

3. Il presente regolamento non si applica ai seguenti incarichi, per i quali il dirigente competente o responsabile di ufficio applicherà la disciplina specifica di riferimento, ove esistente:

a) agli incarichi conferiti per la difesa in giudizio dell'Amministrazione;

b) agli incarichi notarili;

- c) agli incarichi professionali di progettazione e pianificazione, di direzione lavori e collaudi disciplinati dal d.lgs 163/06 e successive modifiche e integrazioni;
- d) agli incarichi conferiti agli addetti stampa e portavoce ai sensi della legge 150/2000
- e) agli esperti delle commissioni di concorso e di gara indette dalla Comunità Montana;
- f) agli incarichi ex art. 90 d. lgs. n. 267/2000.
- g) gli appalti di servizi disciplinati dal d. lgs. 163/06 e sue modifiche e integrazioni.

Art. 2

Programmazione annuale

1. Il Consiglio della Comunità Montana approva contestualmente all'approvazione del Bilancio di Previsione e all'interno della relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 170 del D.Lgs. 267/2000, il programma dei progetti specifici e le attività che, per loro natura, necessitano di elevate competenze e professionalità, cui ricollegare gli incarichi di studio, o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione.

Art. 3

Presupposti per il conferimento degli incarichi

1. Il ricorso a rapporti di lavoro autonomo è possibile esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alla competenze attribuite dall'ordinamento alla Comunità Montana e ad obiettivi e progetti specifici e determinati negli atti di programmazione contenuti nel Bilancio e nel Piano esecutivo di gestione;
- b) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- c) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto, compenso e modalità di esecuzione della prestazione;
- d) i compensi erogati all'incaricato devono essere proporzionati alle utilità conseguite dall'Amministrazione;
- e) occorre aver accertato preliminarmente l'impossibilità di procurarsi all'interno le figure professionali necessarie, ovvero professionalità specifiche acquisite per effetto di percorsi culturali e professionali in settori peculiari e determinati, non rinvenibili nell'ente;
- f) deve sussistere la relativa copertura finanziaria.

2. Non possono essere affidati incarichi di lavoro autonomo, aventi ad oggetto compiti di gestione e di rappresentanza dell'Ente, che spettano solo ai funzionari ed ai dirigenti in rapporto di subordinazione con l'Ente.

Art. 4

Modalità per attestare l'assenza di professionalità interne

1. Prima di attivare la procedura per il conferimento dell'incarico, il dirigente del settore competente individua il progetto, programma, obiettivo o fase di esso per il quale è necessario ricorrere ad incarichi di collaborazione, in conformità alla programmazione annuale approvata,

dopo aver verificato, motivatamente, l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne al proprio ufficio, in grado di assicurare i medesimi risultati.

2. L'atto adottato ai sensi del comma precedente sarà trasmesso al Segretario perché questi effettui la stessa valutazione nell'ambito delle strutture organizzative e del personale di cui è responsabile.

3. Il Segretario richiederà la stessa valutazione ai responsabili degli altri uffici e servizi in modo da effettuare la verifica all'interno dell'intera struttura comunale.

4. Il Segretario, ricevuti i pareri da parte dei responsabili, esprime un parere conclusivo, da rimettere al dirigente responsabile che ha proposto la necessità dell'incarico esterno

5. In caso di assenza di professionalità idonee si potranno attivare le procedure previste per il conferimento degli incarichi esterni.

Art. 5

Programmazione finanziaria dei fabbisogni

1. Il limite massimo di spesa per gli incarichi di lavoro autonomo disciplinati dal presente regolamento è fissato come segue:

- Incarichi di studio ricerca e consulenza: limite massimo 0,5% della spesa corrente annualmente stanziata.

- Incarichi di lavoro autonomo occasionale diversi dallo studio ricerca e consulenza: limite massimo 0,5% della spesa corrente annualmente stanziata.

- Incarichi di collaborazioni coordinate e continuative: il limite massimo è costituito dall'importo stanziato a tale titolo nel Bilancio della Comunità Montana nell'esercizio di riferimento (comunque non dovrà superare il limite massimo del 2,5%)

Art. 6

Competenza per il conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi di cui all'articolo 1 vengono conferiti dai dirigenti delle singole strutture che intendono avvalersene o, per gli uffici adibiti a staff o di supporto agli organi di governo dell'Ente, dal Segretario.

2. Essi possono ricorrervi nell'ambito delle previsioni e con i limiti posti dalla programmazione annuale, dal bilancio di previsione e dal piano esecutivo di gestione.

Art. 7

Procedura selettiva

1. Gli incarichi di lavoro autonomo devono essere affidati con procedura comparativa.

2. La selezione è indetta con specifici avvisi pubblici approvati dal dirigente competente.

3. L'avviso di selezione dovrà contenere:

- l'oggetto della prestazione altamente qualificata riferita al progetto, programma, obiettivo o fase di esso esplicitamente indicati;
- il termine e le modalità di presentazione delle domande;
- i titoli ed i requisiti soggettivi richiesti per la prestazione;
- le modalità e criteri di scelta comparativa che saranno adottati (ad esempio esame dei curricula, esame dei curricula con successivo colloquio, valutazione dei titoli e successiva verifica delle capacità professionali attraverso test, prove ecc.)
- il compenso complessivo lordo previsto;
- ogni altro elemento utile per l'attivazione della forma contrattuale di cui trattasi.

4. L'avviso per la procedura comparativa sarà reso pubblico mediante:

- a) pubblicazione all'albo pretorio dell'ente per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 giorni;

- b) pubblicazione sul sito web della Comunità Montana per lo stesso periodo di pubblicazione all'albo pretorio;
- c) altre forme di pubblicizzazione che potranno essere stabilite dal dirigente/responsabile dell'ufficio/settore competente.

Art. 8

Modalità della selezione

1. Alla comparazione, nel rispetto dei criteri stabiliti nell'avviso di selezione, procederà il dirigente competente, il quale potrà avvalersi, se lo riterrà opportuno, di apposita commissione secondo quanto stabilito nell'avviso di selezione.

Art. 9

Formazione della graduatoria e adempimenti conseguenti

1. Al termine della procedura comparativa dovrà essere approvata e resa pubblica, dal dirigente competente, la relativa graduatoria, da cui saranno attinti i destinatari degli incarichi esterni, secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante.

2. Il contratto dovrà necessariamente contenere:

- a) la tipologia della prestazione (lavoro autonomo di natura occasionale o coordinato e continuativo)
- b) l'oggetto,
- c) le modalità di esecuzione della prestazione, la tempistica/il cronoprogramma delle prestazioni da rendere,
- d) la durata ed il luogo della prestazione,
- e) il compenso e le modalità di pagamento dello stesso,
- f) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento,
- g) il foro competente in caso di controversie.

Art. 10

Casi in cui si può escludere il ricorso alla procedura comparativa

1. La procedura comparativa potrà non essere effettuata, e l'incarico quindi potrà essere conferito direttamente, previa determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 D. Lgs 267/00 da parte del dirigente, nei seguenti casi:

- a) esito negativo della precedente procedura comparativa per mancanza di domanda o per mancanza di candidati idonei;
- b) tipologia di prestazione di lavoro di natura tecnica, artistica, culturale o formativa per la quale non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti perché l'attività richiesta può essere garantita solo ed esclusivamente da un determinato soggetto, in quanto strettamente connessa alla capacità ed abilità dello stesso o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- c) prestazioni di tipo complementare, non comprese nell'incarico principale già conferito, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo. In tal caso l'attività complementare potrà essere affidata, senza alcuna selezione comparativa, a condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico originario;

- d) nel caso in cui siano documentate ed attestate dal dirigente/responsabile situazioni di particolare urgenza o gravità che non consentano l'espletamento della procedura comparativa;
- e) nel caso in cui la prestazione lavorativa richieda un compenso non superiore ad euro 5.000 lordi.

Art. 11

Comunicazione al centro territoriale per l'impiego

1. In caso di stipula o rinnovo di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa è fatto obbligo al dirigente che ha adottato l'atto di trasmettere il contratto all'ufficio del personale, con lettera di trasmissione avente data certa, almeno una settimana prima dell'inizio della prestazione prevista nel contratto stesso, per consentire l'assolvimento, nei termini previsti, dell'obbligo di comunicazione ex art. 1 comma 1180 legge 269/2006 al centro territoriale per l'impiego.
2. Le stesse modalità di comunicazione devono essere rispettate in caso di cessazione anticipata della prestazione rispetto alla scadenza contrattuale, anch'essa soggetta a comunicazione ai centri per l'impiego.
3. L'omessa o ritardata comunicazione da parte del dirigente che vi è tenuto ne determina la responsabilità personale per le sanzioni pecuniarie eventualmente irrogate.

Art. 12

Trasmissione alla Corte dei Conti

1. Il dirigente che ha adottato l'atto di conferimento dell'incarico, qualora si verta nelle ipotesi per le quali la normativa vigente prevede l'inoltro alla Corte dei Conti, è responsabile di tale adempimento.

Art. 13

Pubblicazione sul sito della Comunità Montana

1. Il dirigente che ha adottato l'atto di conferimento dell'incarico di lavoro autonomo (di qualunque tipologia sia che si tratti di lavoro autonomo che di collaborazioni coordinate e continuative) è tenuto ex art. 3, comma 18, legge 244/1997 a provvedere alla pubblicazione sul sito web del ~~Comune di Sansepolcro~~ del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso. *C.O.C.*
2. In attesa che sia possibile provvedere in modo informatico ed automatico, l'adempimento relativo alla pubblicazione si intende osservato con la pubblicazione del provvedimento di incarico nel sito web della Comunità Montana dove sono pubblicati tutti i provvedimenti (delibere, determine,...).
2. I relativi contratti sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito web.
3. In caso di omessa pubblicazione la liquidazione del compenso costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Art. 14

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il dirigente che ha stipulato il contratto verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a stati di avanzamento.
2. Il dirigente accerta altresì il buon esito dell'incarico ed il rispetto delle clausole contrattuali mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.

Art. 15

Disposizioni generali e finali

1. Il presente regolamento integra il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. L'affidamento da parte del dirigente competente di incarichi esterni effettuato in violazione delle disposizioni del presente regolamento costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro autonomo, di natura occasionale e non occasionale e coordinata e continuativa.
4. Il presente regolamento assume a riferimento le eventuali modificazioni normative inerenti tali rapporti nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.